

## **ANALISI E COMMENTO**

## CAPITOLI PREVIDENZIALI LEGGE SULLA CONCORRENZA

## Servizio Politiche Previdenziali

Il 2 agosto è stato approvata in via definitiva la legge sulla concorrenza dopo il lungo iter parlamentare che è durato oltre due anni e nel corso dei quali il disegno di legge ha subito numerosi cambiamenti.

La legge interviene anche sul mondo della previdenza complementare ed inizialmente il DdL prevedeva la portabilità del contributo datoriale, proposta stralciata dal documento dopo l'intervento della Uil e degli altri sindacati che con forza hanno riaffermato che tale contributo non può essere in alcun modo un ostacolo alla concorrenza. Nascendo dalla contrattazione è una scelta lungimirante che i rappresentati dei lavoratori e delle imprese fanno per sostenere il futuro previdenziale dei lavoratori.

La legge interviene ampliando le potenzialità assistenziali dei fondi pensione riducendo da 48 a 24 mesi il periodo di inoccupazione per l'accesso anticipato alle prestazioni ed alle rendite e dando la possibilità alle varie forme di previdenza complementare di aumentare da 5 a 10 anni il periodo che precede i termini ordinari di pensionamento e durante il quale si possono chiedere queste prestazioni anticipate.

Riteniamo, poi, importante che la legge preveda la formazione di un tavolo di consultazione che abbia come finalità quella di prevedere un rilancio della previdenza complementare. Il lavoro di questo tavolo dovrà partire dagli obiettivi che intendiamo conseguire nella fase II del confronto in corso con il governo anche sulla previdenza complementare. I risultati dei fondi negoziali italiani sono stati ottimi ed hanno, anche in questi anni di crisi, tutelato senza contraccolpi i risparmi dei lavoratori. La governance dei fondi negoziali ha dato ottima prova di sé ed i sindacati stanno lavorando e lavoreranno per una sempre maggiore qualificazione e professionalità dei componenti degli organi di gestione. Per quanto concerne l'accorpamento dei fondi il lavoro della contrattazione ha anticipato la legge, infatti, il 21 febbraio scorso con un accordo interconfederale si è avviato il processo di fusione dei fondi negoziali della cooperazione che darà vita ad un nuovo fondo con oltre 117 mila iscritti.

Ancora una volta, purtroppo, queste novità non si estenderanno ai dipendenti pubblici, al pari di quasi tutte quelle che sono intervenute a partire dal decreto 252 del 2005. Una disparità che chiederemo sia superata nel corso dei prossimi incontri della fase II del confronto tra sindacati e Governo.

È necessario un cambio di rotta da parte del Governo e del Parlamento, bisogna dare stabilità al sistema ed al contempo prevedere una campagna informativa e formativa che sostenga il rilancio delle adesioni alla previdenza complementare, con importanti misure come ad esempio l'avvio di un nuovo semestre di silenzio assenso.

## Analisi

La legge per il mercato e la concorrenza, approvata il 2 agosto, contiene alcune disposizioni, ai commi 38-40 dell'articolo 1, in materia di fondi pensione. Si tratta di novità introdotte modificando il d.l.gs. 252/2005. La tecninca legislativa usata, intervenendo sul d.lgs. 252/2005 che non trova applicazione per il settore del lavoro pubblico, determina l'esclusione dei dipendenti pubblici tra i destinatari delle nuove disposizioni.

Al comma 38 si prevede che in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la disoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi (requisito dimezzato rispetto a quanto previsto originariamente dal decreto 252, ovvero 48 mesi), le prestazioni possono essere erogate con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza; anticipo che può essere portato a 10 anni se previsto dagli statuti delle singole forme di previdenza complementare. In particolare è previsto che il lavoratore può chiedere la liquidazione in modo alternativo:

- delle prestazioni pensionistiche, o di parti di esse, con possibilità di ottenere in una fase successiva la prestazione relative alla quota residua di montante;
- delle prestazioni stesse, in forma di rendita temporanea e fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.

Questa misura che amplia le possibilità per il lavoratore di accedere al proprio capitale va coordinata con RITA, tenendo conto degli esiti della sperimentazione.

L'attuale formulazione della norma lascia aperti dubbi e questioni sulla struttura della prestazione, sulle modalità di erogazione e sulla tassazione che dovrebbe essere applicata. Servirà in tempi brevi un chiarimento da parte di Covip e dell'agenzia delle entrate se non un intervento legislativo a precisazione per definire nel dettaglio le modalità di fruizione prestazione.

Il comma 38 prevede, inoltre, che nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione il lavoratore può procedere al riscatto della posizione maturata sia nelle forme pensionistiche complementari collettive sia in quelle individuali (oggi non è possibile presso queste ultime).

Anche questa modifica necessiterà di chiarimenti al fine di esplicitare quali siano i requisiti di partecipazione a forme individuali e come si possa indentificarne la sussistenza o la cessazione. Si suppone che il legislatore intendesse la perdita del lavoro.

Sempre il comma 38, alla lettera a), introduce la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare la quota minima di Tfr da destinare alla previdenza complementare. In assenza di indicazioni della contrattazione la legge prevede il conferimento dell'intero TFR maturando come finora previsto.

Per la UIL è importante che il Parlamento abbia superato la paventata imposizione per legge delle regole di contribuzione alla previdenza complementare. Il ruolo della contrattazione è fondamentale per la scelta di come ed in che misura utilizzare anche il Tfr che, ricordiamo, è salario differito del lavoratore.

Al comma 39 è previsto un tavolo di consultazione che sarà convocato dai ministeri competenti (al quale partecipano le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale) per promuovere la rivisitazione di importanti elementi del funzionamento dei fondi pensione, secondo le seguenti linee guida:

- revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondati su criteri ispirati alle migliori prassi nazionali e internazionali;
- fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima dei fondi, tenuto conto dei settori di appartenenza e della natura delle imprese e delle categorie interessate;
- individuazione di procedure di aggregazione per favorire l'aumento medio dei patrimoni gestiti e per ridurre i costi di gestione e i rischi;

- individuazione di modalità di informazione finalizzate all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini.

Seppur condivisibili gli obiettivi di miglioramento dell'attuale sistema, occorre partire dagli ottimi risultati ottenuti dall'attuale struttura di governance e gestione dei fondi pensione negoziali.

In base alla formulazione letterale della disposizione non è del tutto chiaro se questa attività di verifica e revisione debba riguardare le sole forme collettive o anche quelle individuali.